

ADICU PROGETTO «REINSERIAMOCI»

IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE
DELLA TUTELA PER I LAVORATORI DISABILI

PROF. AVV. PASQUALE PASSALACQUA

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

L'ART 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali e sociali**.

2. È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'ART 4 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L'ART 38 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L'assistenza privata è libera

LA GIURISPRUDENZA

Corte cost., 16-12-2016, n. 275 [su norme della Regione Abruzzo su limitazioni finanziamento per trasporto disabili]

*Affinché l'affermazione del diritto all'istruzione del disabile - consacrato **nell'art. 38 Cost.** e tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale, spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione e attuazione di tale diritto, la cui natura fondamentale impone alla discrezionalità del legislatore il limite invalicabile del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e assistenza, che, per lo studente disabile, costituisce componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto. In attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., la legge quadro n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione.*

LA GIURISPRUDENZA

Corte cost. 26-10-2012, n. 236 [in materia di erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari a favore di pazienti residenti in Puglia, in relazione alla possibilità di stipulare accordi contrattuali tra le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Puglia e strutture sanitarie private, con preferenza accordata alle strutture ubicate nel territorio regionale]]

“(...) risulta violato il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., che trova, in riferimento alle persone disabili, ulteriore riconoscimento nella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, cui ha aderito anche l'Unione europea (Decisione n. 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e che pertanto vincola l'ordinamento italiano con le caratteristiche proprie del diritto dell'Unione europea, limitatamente agli ambiti di competenza dell'Unione medesima, mentre al di fuori di tali competenze costituisce un obbligo internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.”.

LA GIURISPRUDENZA

Corte cost. 26-02-2010, n. 80 [in materia di insegnanti di sostegno]

*“(…) Quanto all'ordinamento interno, **in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost.**, il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); legge che, come già osservato da questa Corte, è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (sentenza n. 406 del 1992).”*

LA GIURISPRUDENZA

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 27-01-2022, n. 217

“(…) Il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l'amministrazione non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal D.Lgs. n. 297/1994 (...), è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie.”.

LA GIURISPRUDENZA

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 23-05-2018, n. 5740

*Il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, **ai sensi sia dall'art. 38, comma 3, Cost. sia dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale** rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie, fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. Pertanto, le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.*

LA GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07-06-2017, n. 14187

*I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 (nella specie accordati per l'assistenza a genitore portatore di handicap), fondati sulla tutela dei disabili prevista dalla normativa interna (**artt. 2, 3 e 38 Cost.**) ed internazionale (direttiva n. 2000/78/CE e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009), concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dall'art. 36 Cost., garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di energie fisiche e psichiche.*

LA GIURISPRUDENZA

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II Sent., 15-01-2014, n. 46

L'ordinamento nazionale, in attuazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, III comma, della Costituzione, ha disciplinato il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), al fine di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps.

LA GIURISPRUDENZA

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 19-04-2013, n. 290

*Il diritto del disabile all'istruzione, nel nostro ordinamento costituzionale, è tutelato **dall'art. 38, comma 3, della Costituzione**, che nel disporre che "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale", ha consentito l'emanazione della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 la quale, negli artt. 12 e 13, ha fissato in termini non equivoci la consistenza del diritto fondamentale in esame. E' in questo contesto che si collocano le norme che consentono la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato docenti di sostegno in deroga al rapporto alunni - docenti stabilito in via generale nell'ordinamento, norme che sono state riconosciute dalla Corte Costituzionale (con la decisione n. 80/2010), **attuative del diritto fondamentale dei disabili all'istruzione.***